



Associazione Oncologica Alto Friuli

Via Spalto, 9 - 33028 Tolmezzo (UD)

Tel. 0433/468354

lunedì ore 10-12 giovedì ore 14-16

Presidente Dott. E. Vigevani

RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA ALTO FRIULI

VEPBALE

Presenti: Enrico Vigevani, Daniela Tasinato, Sonia Piller Roner, Teresa Capellari, Caterina Puntel, Adriana Vidoni, Laura De Crignis.

In data 31 maggio 2007, presso la sede di Via Spalto, si riunisce il Consiglio Direttivo in riunione straordinaria per valutare la stesura del nuovo statuto in sostituzione di quello precedente non trovato conforme dalle autorità competenti per ottenere il riconoscimento di Associazione di volontariato ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

La riunione inizia alle ore 16:00. La Dott.ssa Daniela Tasinato viene indicata dal Presidente Dott. Enrico Vigevani come verbalizzante ed accettata all'unanimità.

Viene quindi data lettura del nuovo statuto, la cui redazione è stata effettuata seguendo le indicazioni del Consulente Avvocato Dott. De Pauli del CSV (Centro Servizi Volontariato) di Udine.

Non essendoci altre modifiche da effettuare viene deciso all'unanimità di procedere con il deposito del nuovo statuto quanto prima.

La riunione termina alle ore 17:30

Tolmezzo, 31 maggio 2007



Ufficio di Tolmezzo

COPIA CONFORME

ATTO REGISTRATO IL 29.06.2007

AL N. 689 SERIE 3 ATTI PRIVATI

N. D.

ESENTE DA BOLLE L/266/191 ART. 8 c. 1

IL CONSULENTE AVVOCATO

Il Presidente
Dott. Enrico Vigevani

Il Verbalizzante
Dott.ssa Daniela Tasinato



ORARIO DI APERTURA DELLA SEDE: lunedì dalle ore 10.00 alle 12.00 e il giovedì dalle ore 14.00 alle 16.00

IN € 12.40 (quattro)

prelievo sulla ricevuta



STATUTO

di Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)

ARTICOLO 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una Associazione di volontariato con la denominazione: "Associazione Oncologica Alto Friuli"

ARTICOLO 2 – Sede

L'associazione ha sede in Tolmezzo, via Spalto, civico n. 9.

ARTICOLO 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa con il perseguimento delle finalità dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà esser sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci, con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 4 – Oggetto

L'Associazione ha per oggetto quello di:

- riunire in libera Associazione le persone (medici, infermieri, psicologi, terapisti della riabilitazione e altre figure sanitarie, istruttori sportivi, volontari, "consulenti legali") che intendono collaborare al miglioramento della qualità della vita, dell'assistenza, delle cure palliative oppure al reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro di tutte le persone affette da malattie neoplastiche;
- portare aiuto morale e materiale a tutti coloro presso i quali l'Associazione potrà intervenire anche mediante lo svolgimento di attività di volontariato ed opere di umana solidarietà, assistenza sociale, beneficenza;
- contribuire al rafforzamento dei mezzi diagnostici, terapeutici, riabilitativi a disposizione dei Centri di Cura istituzionali del territorio di competenza attraverso donazioni di apparecchiature, strumentazione, mezzi di formazione e informazione e quant'altro possa incrementare l'attività clinico-terapeutica per le malattie oncologiche;
- svolgere attività di formazione, informazione e prevenzione sui problemi attinenti le malattie neoplastiche nei confronti di medici, personale infermieristico e sanitario, volontari, pazienti e familiari affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativo; svolgere eventualmente anche attività di formazione, informazione e volontariato per la popolazione in generale su argomenti e ambiti attinenti agli scopi dell'Associazione stessa;
- svolgere ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente con altre istituzioni, valida a favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, il decorso della malattia e il percorso di cura, l'accompagnamento in tutte le sue fasi della malattia con prognosi infausta oppure una completa ripresa della persona affetta da malattia neoplastica in remissione.;
- organizzare, in collaborazione con le strutture esistenti, capillari campagne di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione a tutti i livelli;
- favorire il coordinamento di tutte le organizzazioni aderenti in un programma comune che si proponga di promuovere la difesa della salute con metodo globale e con tutti gli strumenti idonei;
- promuovere e sviluppare ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'Associazione soprattutto nel campo della ricerca e della formazione e aggiornamento professionale.

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà inoltre aderire e/o affidarsi a qualsiasi ente, pubblico e/o privato, organismo, fondazione o federazione che abbia scopi analoghi e/o connessi alla propria attività e che faciliti, direttamente o indirettamente, il conseguimento dei propri fini istituzionali. L'Associazione Oncologica Alto Friuli Onlus potrà richiedere al Governo Italiano il riconoscimento di Organizzazione Non Governativa attraverso le regolari procedure che permettono ad una Associazione Noprofit, con riconosciuti scopi umanitari, il raggiungimento di tale attestazione internazionale.

L'Associazione Oncologica Alto Friuli Onlus potrà altresì cooperare con ONG di altri paesi internazionali per la realizzazione di progetti a scopo sociale e umanitario con applicazione sia sul territorio nazionale sia sul territorio straniero.

Al fine di realizzare al meglio tali progetti l'Associazione Oncologica Alto Friuli Onlus potrà accedere a finanziamenti di erogazione Europea, Ministeriale, Regionale e locale atti particolarmente alla cooperazione fra paesi stranieri.

Il tutto nel modo più ampio, senza limitazioni, riserve od eccezioni di sorta, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 5 - Volontari

È previsto il reclutamento per compiti operativi di volontari (figure professionali e non) che vengono avviate alle attività dell'Associazione previo inserimento in un corso di formazione con partecipazione ed incontri di aggiornamento per formazione permanente, tenuti a cura dell'Associazione stessa. Devono svolgere la propria attività, gratuita e senza fini di lucro, nel rispetto del presente Statuto; i volontari che hanno ricevuto specifico incarico, hanno diritto di essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata solamente se formalmente documentate e nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.

ARTICOLO 6 - Patrimonio ed esercizi sociali

L'Associazione non ha scopo di lucro. Le risorse necessarie al conseguimento dei fini istituzionali derivano:

- dalle quote d'iscrizione annue dei Soci aderenti che vengono stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che divengano, a seguito di conferimenti, di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi eventualmente disposti a favore dell'Associazione da privati, da Istituti, enti e/o organismi in genere, sia pubblici che privati;
- dalle somme e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti per erogazione dei benefattori, dei soci o per liberalità di terzi;
- dai proventi derivanti da ricerche, studi o documenti realizzati dall'Associazione;
- dai proventi della gestione di eventuali attività commerciali accessorie.

All'Associazione viene:

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, stato o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni di volontariato (organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS) e a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- l'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

L'Associazione si impegna al rispetto di quanto stabilito all'art. 10 D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 svolgendo specificatamente le attività nei seguenti settori:

- 1) assistenza sanitaria, sociale e socio sanitaria, psicologica;
- 2) finalità di solidarietà;
- 3) istruzione e formazione;
- 4) svolgimento di attività connesse.

Obbligandosi inoltre al rispetto dei divieti di cui al successivo comma 6 dello stesso art. 10.

ARTICOLO 7 – Associati

Possono divenire soci dell'Associazione Alto Friuli Onlus tutti coloro che, in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità, condividono i fini dello Statuto. Perdono tale diritto quando non ne condividono più le finalità. Il numero degli soci è illimitato. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari: coloro in regola con la quota associativa annuale così come stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) soci onorari: l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di Socio Onorario a quelle persone fisiche che, a suo insindacabile giudizio, abbiano acquisito particolari meriti nei campi in cui opera l'Associazione.
- c) soci benemeriti: sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, scelti tra i soci aventi diritto di voto che, nel corso di lunga appartenenza all'Associazione, abbiano acquisito particolari benemeritenze, per fattiva, generosa e disinteressata opera svolta a favore dell'Associazione stessa;
- d) Soci sostenitori: sono coloro che contribuiscono periodicamente con contributi liberali, al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Per tutte le qualifiche di associati, ove non diversamente specificato, l'adesione all'Associazione Oncologica Alto Friuli Onlus è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualità di socio è ad personam e non è quindi trasmissibile a qualsiasi titolo. Tutti gli associati godono del diritto di partecipare alle assemblee ed alle iniziative sociali. I soci che abbiano compiuto la maggiore età, con esclusione dei soci Onorari e Sostenitori, costituiscono l'elettorato attivo dell'Associazione. L'elettorato passivo comprende invece tutti i soci ad esclusione dei soli soci Onorari. Devono svolgere la propria attività, gratuita e senza fini di lucro, nel rispetto del presente Statuto; i soci che hanno ricevuto specifico incarico, hanno diritto di essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata solamente se formalmente documentate e nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.

ARTICOLO 8 – Recesso, esclusione, decadenza, sanzioni

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte. Chiunque aderisca all'Associazione Oncologica Alto Friuli Onlus in qualsiasi momento può notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei soci dell'associazione stessa; il recesso ha efficacia al momento della presta d'atto attraverso delibera da parte del Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- non ottempererà alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- si renda senza giustificato motivo, moroso nel versamento del contributo annuale;
- svolga o tenti di svolgere attività che costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- arrechi in qualche modo danni gravi, anche morali all'Associazione.

Per la deliberazione di esclusione con provvedimento definitivo è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea dei soci. Nel calcolo della maggioranza non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento stesso, il quale deve contenere la motivazione per la quale l'esclusione sia deliberata. Il socio radiato non può essere più ammesso. I soci Onorari e Benemeriti non incorrono a decadenza; i soci Ordinari e Sostenitori vengono dichiarati decaduti nel momento in cui non corrispondano la relativa quota associativa annuale come stabilita dal presente Statuto entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l'Associazione Oncologica Alto Friuli Onlus ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine dentro e fuori dell'Associazione, possono inoltre essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

1. l'ammonizione;
2. la sospensione;
3. la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 9 - Quota Associativa

Il Consiglio Direttivo può stabilire il versamento da parte dei Soci di una quota di ammissione e di una quota annua di partecipazione, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio Direttivo stesso, salvi eventuali altri versamenti straordinari che venissero deliberati dall'Assemblea dei Soci su richiesta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può stabilire delle quote di entità diversa, a seconda che trattatisi di Associati privati, enti con personalità giuridica pubblici e privati, associazioni private e collettive con cui ci siano rapporti di collaborazione.

ARTICOLO 10 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Tecnico Scientifico;

ARTICOLO 11 – Assemblea

L'Assemblea Generale di soci è la riunione in forma collegiale di soci ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

È convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto ed inviato ai soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Chi presiede l'Assemblea nomina il Segretario Verbalizzante.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà delle persone aventi diritto a parteciparvi. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

In ogni caso essa delibera con la maggioranza dei presenti.

Tutti i soci dispongono ciascuno di un solo voto. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio purché accompagnato da delega scritta. Ogni socio non potrà essere portatore di più di una delega.

Le funzioni dell'Assemblea Ordinaria sono:

- fissare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- l'approvazione del programma dell'attività sociale;
- l'approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi;
- l'approvazione di modifiche alle norme statutarie;
- la ratifica delle adesioni, dei recessi e delle esclusioni per morosità e per indegnità;
- la nomina del Consiglio Direttivo;
- l'accettazione di somme erogate a qualsiasi titolo da enti pubblici e/o privati o da persone fisiche;
- la ratifica del regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante e redatto su apposito libro.

ARTICOLO 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento o cessazione, è presieduto dal Vice Presidente.

Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti del Consiglio stesso, con un preavviso minimo di una settimana.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri presenti. Il Consiglio Direttivo rende conto all'Assemblea della sua attività ed ha inoltre le seguenti funzioni:

- nominare il Presidente nell'ambito del Consiglio Direttivo;
- amministrare l'Associazione e dare corso alle sue attività in conformità allo Statuto ed alle direttive generali e/o particolari della Assemblea;
- studiare modalità, mezzi e priorità per conseguire gli scopi sociali individuando i programmi di attività e di spesa;
- convocare l'Assemblea e stabilire l'ordine del giorno delle riunioni;
- esaminare nel merito le domande di ammissione, decidendo sulla loro ammissibilità;
- conferire incarichi di rappresentanza o di coordinamento non previsti dallo Statuto e stabilire il titolo ad essi corrispondente;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.

Rientra nei poteri del Consiglio Direttivo quello di nominare commissioni di studi, anche con non soci, per singoli settori di attività e l'emanazione del regolamento interno, da sotto-porre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio potrà delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. Potrà delegare particolari compiti a persone estranee.

Il Consiglio Direttivo sarà composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri; essi durano in carica 3 (tre) anni e sino a dimissioni o revoca, ovvero per il tempo che l'Assemblea degli Associati stabilirà in sede di nomina, e sono rieleggibili. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In caso di mancanza di uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso potrà rimanere valido fino ad un minimo di più di undici, al di sotto di tale numero lo stesso provvederà alla nomina di altri Consiglieri, che avverrà o tramite ripescaggio dei primi non eletti o tramite la nomina di altri soci dell'Associazione. La prima Assemblea utile dei soci dovrà ratificare o meno tale nomina. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

ART. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti e Tesoriere

L'Assemblea degli associati nomina, se necessario, il Collegio dei Revisori dei conti che sarà formato da tre membri, che possono essere nominati sia tra i soci sia tra i non soci.

Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente.

Al Collegio dei Revisori è demandata la verifica periodica della regolarità delle scritture contabili dell'Associazione; verifica, inoltre, il rendiconto annuale, redigendo apposita relazione indirizzata al



Presidente dell'Associazione, da affiggersi a cura di questi nei locali dell'Associazione perché qualunque associato possa prenderne visione, e da presentarsi al Consiglio Direttivo ed alla successiva Assemblea degli associati.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se durante detto periodo venisse a mancare un revisore, subentra il supplente più anziano di iscrizione. Esso resta in carica fino alla scadenza del mandato.

Il Segretario Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni. Compito del Segretario Tesoriere e quello di supervisionare e controllare l'attività del Collegio dei Revisori dei Conti; relazionare il Consiglio Direttivo dell'attività e della gestione del conto corrente bancario e della tenuta e all'aggiornamento dei registri degli associati. Al Segretario Tesoriere il Consiglio Direttivo delegherà la cura della conservazione del patrimonio della Associazione così come il disbrigo di ogni atto, attività e formalità necessario ed opportuno per la conservazione del patrimonio medesimo, così come la cura dei rapporti con gli enti e gli istituti di credito.

ARTICOLO 14 - Esercizi sociali – bilanci

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

A cura del Consiglio Direttivo viene, entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, redatto il bilancio dell'esercizio decorso che, insieme alla relazione illustrativa allo stesso e alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci convocata in via ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Alla stessa assemblea, entro il mese di novembre, viene dal Consiglio Direttivo, se del caso, sottoposto un bilancio preventivo per l'esercizio sociale futuro, con l'eventuale richiesta di stabilire l'entità dei versamenti da parte dei Soci per la necessità di cassa dell'Associazione.

ARTICOLO 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo per delibera assembleare che vota con la maggioranza del 85% dei soci aventi diritto di voto, iscritti da almeno 30 giorni nel Libro dei Soci.

A seguito di tale delibera, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Essi provvederanno alle operazioni di liquidazione.

All'atto dello scioglimento, l'Assemblea delibererà anche sulla destinazione ad altra ONLUS del patrimonio sociale.

ARTICOLO 16 - Riferimento alla legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, avranno piena applicazione le disposizioni del libro primo, titolo II del Codice Civile, nonché le norme di legge in materia di ONLUS.